

MILAZZO (ME)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 31 del 20/08/2026

Trasmessa all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro il
_____ prot.n.

OGGETTO: *Modifica schema di Statuto della Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò" di Milazzo (ME).*

*L'anno duemilaventisei il giorno venti del mese di agosto, alle ore sedici e minuti venti e seguenti,
nella sede legale della Fondazione*

Francesco Mangano, nella sua qualità di Commissario Straordinario dell'Ente, tale nominato con decreto dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n.70/GAB dell'8/08/2024, il cui incarico è stato rinnovato fino al 30/6/2025 con D.A.n.6/Gab del 31/1/2025, successivamente fino al 31/1/2026, con D.A. n.58/Gab del 30/6/2025, nonché fino al 30/4/2026, con D.A. n. 6/Gab del 28/01/2026, fino al 30/6/2026, con D.A. n. 24/Gab del 28/04/2026 e, indi, fino al 31/1/2027 con D.A. n. 42/Gab del 30/6/2026.

Assiste il Segretario Dott. Roberto Gitto, che cura la redazione del presente verbale.

[Handwritten signature]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta di deliberazione n. 31 del 20/08/2026 ad oggetto "Modifica schema di Statuto della Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò" di Milazzo (ME)", il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto in vigore, approvato con D.P.R.S. n. 491 del 20/9/2017;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la Legge 17/7/1890 n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il R.D. 5/2/1891 n. 99;

CONSIDERATO che la proposta di deliberazione è munita dei pareri e delle attestazioni previsti dagli artt.11 e 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dall'art.19 dello Statuto dell'Ente;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto

D E L I B E R A

- 1) di far propria, e, quindi, di approvare, la proposta di deliberazione n. 31 del 20/08/2026 ad oggetto "Modifica schema di Statuto della Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò" di Milazzo (ME).", nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell'Albo Pretorio di questo Ente, per 30 (trenta) giorni consecutivi;



FONDAZIONE “ BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S. NICOLÒ ”

Milazzo (ME)

Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 31 del 20/08/2026

OGGETTO: Modifica schema di Statuto della Fondazione “Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò ” di Milazzo (ME).

VISTA, la legge 17 luglio 1890, n. 6972 e ss. mm. ii.;

VISTO, il Regolamento amministrativo e contabile approvato con il R. D. 5 febbraio 1891, n. 99 e ss. mm. ii.;

VISTO, il vigente Statuto della Fondazione Barone Lucifero di S. Nicolò, allegato alla deliberazione consiliare n° 22 del 17 luglio 2017, approvato con D. P. n. 491 del 20/09/2017 e pubblicato sulla GURS n° 43 del 13/10/2017, in vigore dal 13/10/2017;

VISTO, il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO, l'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;

VISTI, il D.A. n° 70/Gab del 08/08/2024 dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con il quale è stato nominato il Rag. Francesco Mangano Commissario straordinario dell'IPAB “Fondazione Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò di Milazzo (ME), il cui incarico è stato rinnovato fino al 30/06/2025 con D.A. n. 6/GAB del 31/01/2025, successivamente fino al 31/01/2026 con D.A. n. 58/Gab del 30/06/2025, prorogato fino al 30/04/2026, con D.A. n. 6/GAB del 28/01/2026, prorogato fino al 30/06/2026, con D. A. n° 21/Gab del 24/04/2026 e, indi, fino al 31 gennaio 2027, con D.A. n° 42/gab del 30/06/2026, al fine di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Istituzione, nonché per dare esecuzione alle disposizioni operative del Servizio 9/IPAB prot. n° 12106 del 27/03/2023 del Dipartimento regionale delle Politiche Sociali a seguito direttiva assessoriale prot. n° 803/Gab del 22/02/2023;

VISTI ed esaminati il testamento olografo ed aggiunto “Codicillo” datati Bari 30 giugno 1956, di Maria Lucifero fu Barone Giuseppe e pubblicati dal Notaio Michele Labriola di Bari, con verbale del 21 dicembre 1956, registrato il 27 dicembre 1956 al numero 3840;

VISTE le note prot. n° 35363 del 6/7/2026 e prot. n° 41588 del 05/08/2026 dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con le quali sono state comunicate le modifiche da apportare allo schema di Statuto della Fondazione Barone Giuseppe Lucifero di San Nicolò;

RITENUTO di dovere approvare lo schema di Statuto facente parte integrante della presente deliberazione, predisposto tenendo conto delle indicazioni di cui sopra;



Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato,

SI PROPONE DELIBERARE

- 1) **approvare** la modifica dello schema di Statuto della Fondazione “ Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò”, come da atto allegato sotto la lettera “A”, per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento per 30 (trenta) giorni consecutivi sul sito istituzionale dell’Ente;
- 3) **disporre** la trasmissione della presente deliberazione al competente Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per l’approvazione dello Statuto con Decreto del Presidente della Regione Siciliana, al Sindaco del Comune di Milazzo (ME) e al Presidente del Consiglio Comunale di Milazzo (ME) per il parere di legge, nonché al revisore dei conti;
- 4) **dare atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l’Ente.

Il proponente



Allegato "A"

***FONDAZIONE " BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI SAN
NICOLO' "***

STATUTO

Deliberazione del Commissario Straordinario n° 31 del 20/08/2026

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.

TITOLO I

ORIGINI - NATURA GIURIDICA - SCOPI - MEZZI

- Art. 1 Origini e Denominazione;
- Art. 2 Natura Giuridica e Sede Legale;
- Art. 3 Scopi e Finalità;
- Art. 4 Mezzi e Patrimonio.

TITOLO II

ORGANI DELL' IPAB

- Art. 5 Organi.

Capo I – Il Consiglio di Amministrazione

- Art. 6 Composizione e Nomina;
- Art. 7 Ineleggibilità e Incompatibilità;
- Art. 8 Decadenza dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione;
- Art. 9 Decadenza e Scioglimento del Consiglio di Amministrazione;
- Art. 10 Durata in Carica;
- Art. 11 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

Capo II – Il Presidente e il Vicepresidente

- Art. 12 Elezione del Presidente e del Vicepresidente;
- Art. 13 Ineleggibilità;
- Art. 14 Attribuzioni e Compiti della Presidenza;
- Art. 15 Sospensione e Decadenza;
- Art. 16 Gratuità delle Funzioni.

Capo III Adunanze e Deliberazioni

- Art. 17 Adunanze;
- Art. 18 Deliberazioni;
- Art. 19 Pubblicazione delle Deliberazioni e Pubblicità.

Capo IV Revisore Unico dei Conti

- Art. 20 Revisore Unico dei Conti.

TITOLO III
NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21 Gestione Economico e Finanziaria;
Art. 22 Bilanci e Inventari;
Art. 23 Servizio di Tesoreria;
Art. 24 Organizzazione dei Servizi;
Art. 25 Risorse Umane;
Art. 26 Il Segretario;
Art. 27 Compiti del Segretario;
Art. 28 Incarichi Professionali.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 29 Modifiche Statutarie;
Art. 30 Norme Transitorie e Finali;
Art. 31 Norme di Rinvio.

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.

TITOLO I

ORIGINI - NATURA GIURIDICA - SCOPI - MEZZI

Art. 1 - Origini e Denominazione

La Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò" è stata istituita e così denominata, per espressa volontà della Baronessa Maria Lucifero, contenuta nel testamento olografo ed aggiunto "Codicillo", datati Bari 30 giugno 1956, e pubblicati dal Notaio Michele Labriola di Bari, con verbale del 21 dicembre 1956, registrato il 27 dicembre 1956 al numero 3840.

Art. 2 - Natura Giuridica e Sede Legale

La Fondazione è stata eretta in Ente morale con D. P. R. 04 luglio 1963, n. 1167.

La Fondazione è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e della L. r. 9 maggio 1986, n. 22, riconosciuta IPAB con Decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali n. 673 del 12/11/1987.

L'IPAB è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, nonché di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile. Essa è titolare di un proprio patrimonio ed ha piena capacità di diritto pubblico e privato.

La sede legale dell'IPAB è in Milazzo (ME), contrada. Baronia Via Sant'Antonio, n. 4.

Le modifiche della sede legale, così come l'istituzione di sedi secondarie, non necessitano di modifiche statutarie, essendo sufficiente una delibera del Consiglio di Amministrazione che dovrà essere comunicata all'autorità tutoria regionale.

Art. 3 - Scopi e Finalità

La Fondazione ha lo scopo principale di provvedere, con i propri mezzi, alla creazione di una colonia permanente, aperta possibilmente per tutto l'anno, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e in ogni caso nelle stagioni più propizie dell'anno, per l'assistenza, il mantenimento e l'educazione di minori in condizioni di bisogno e di fragilità, con preferenza per i nati nel Comune di Milazzo (ME).

Il numero dei bambini che potranno essere ammessi alle attività programmate dalla Fondazione sarà determinato ogni anno, in sede di redazione del bilancio di previsione, allo scopo di tener conto delle entrate previste. Qualora, nel corso dell'anno, si verificano condizioni particolari che consentano di incrementare il numero dei bambini ammissibili alle attività stabilite dalla Fondazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà con apposita deliberazione.

L'attività assistenziale della Fondazione deve essere ispirata ai criteri ed ai principi informativi della normativa vigente in materia di assistenza e beneficenza pubblica ed ai principi recati dalla Legge Regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

La Fondazione ha lo scopo di assistenza socio - culturale - ricreativa - anche mediante ricovero o istituzione di centri diurni e/o residenziali, ovvero di altre strutture aperte a minori che ne abbiano diritto ai sensi della legislazione vigente, con priorità nei confronti di quelli appartenenti a famiglie meno abbienti.

La Fondazione potrà altresì promuovere, ove opportuno e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio istituzionale, interventi di sostegno a minori, anche in ambito giudiziario, fermo restando il carattere non prevalente di tali attività rispetto ai fini di cui alle tavole fondative.

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione può svolgere le attività direttamente, ovvero mediante la stipula di convenzioni con Enti pubblici, anche associati, con enti del Terzo Settore regolarmente autorizzati all'esercizio di attività socio - assistenziali, ovvero avvalendosi di professionisti singoli o associati, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla normativa vigente.

Per il migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali e al fine di diversificare le fonti di entrata, la Fondazione può svolgere, in via accessoria e strumentale, attività di formazione, orientamento e socializzazione rivolte ai minori e famiglie, utilizzando prioritariamente il proprio personale e le proprie strutture.

guy *R1*

I proventi derivanti da tali attività sono interamente destinati al conseguimento degli scopi istituzionali. Le modalità di accesso, i criteri di ammissione, le priorità e l'eventuale compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 – Mezzi e Patrimonio

Per l'assolvimento delle proprie funzioni, la Fondazione si avvale delle seguenti entrate:

- Il ricavato delle rendite degli immobili di proprietà dell'Ente, destinati principalmente al conseguimento degli scopi istituzionali;
- Eventuali rette di ricovero e/o compartecipazioni degli utenti;
- Proventi di titoli e depositi;
- Contributi erogabili, ai sensi della normativa vigente, dallo Stato, dalla Regione Siciliana, da organismi comunitari e internazionali, nonché da Enti Pubblici e privati;
- Lasciti, donazioni e contributi da privati;
- Proventi derivanti dalla gestione di beni o di attività svolte per conto di altri soggetti pubblici e privati, nonché da altri eventuali apporti strumentali alla realizzazione dello scopo sociale.

I beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione destinati alle finalità statutarie costituiscono patrimonio indisponibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 828, comma 2, del Codice Civile, e sono descritti in apposito inventario.

TITOLO II

ORGANI DELL'IPAB

Art. 5 - Organi

L'Amministrazione dell'Ente si compone degli Organi.

- 1) di Governo:
 - a) Il Consiglio di Amministrazione;
 - b) Il Presidente.
- 2) di Gestione:
 - c) Il Segretario.
- 3) di Controllo:
 - d) Il Revisore dei Conti.

CAPO I – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

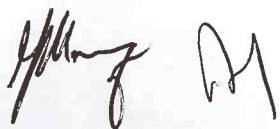
Art. 6 - Composizione e Nomina

Il Consiglio d'Amministrazione, organo di governo dell'Ente, è composto da tre componenti ed è così costituito:

- 1) un componente designato dall'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela;
- 2) un componente designato dal Sindaco del Comune di Milazzo;
- 3) un componente designato dalla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

I suddetti componenti durano in carica cinque anni e possono essere rinominati per non più di una volta.

Il Consiglio è nominato con decreto dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

Le designazioni effettuate dagli organi preposti non creano alcun vincolo giuridico con i membri designati, che rappresentano solo ed esclusivamente la Fondazione.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto assessoriale di nomina, il componente più anziano di età procede alla convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione e presiede la seduta d'insediamento, che si dovrà tenere entro i successivi dieci giorni.

Nella seduta d'insediamento il Consiglio nomina, fra i suoi componenti, con votazioni separate, il Presidente e il Vicepresidente.

Art. 7 - Ineleggibilità e Incompatibilità

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:

- Coloro che non godono dei diritti civili e politici;
- Coloro che hanno una lite pendente con la Fondazione o con gli altri Organi o Enti chiamati ad effettuare le designazioni di cui all'art. 6;
- Coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile con la Fondazione, siano stati messi in mora;
- I funzionari pubblici addetti al controllo delle deliberazioni della Fondazione, ai sensi della normativa vigente per le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;
- I legali rappresentanti degli Enti che abbiano convenzioni in essere con la Fondazione;
- Coloro che si trovano nelle situazioni di incapacità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'art. 11 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 e s.m.i., nonché coloro che si trovino in situazioni riconducibili ai contenuti della legge 13 settembre 1982 n. 646 e s.m.i. e del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.
- I parlamentari nazionali, i membri dei consigli regionali, provinciali e comunali, i membri delle direzioni e/o dei comitati dei partiti e dei movimenti politici, nonché dei patronati e degli organismi sindacali;
- Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali in carica del Comune di Milazzo (ME).

Art. 8 - Decadenza dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione

La decadenza della carica è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione. La contestazione è effettuata dal Presidente entro dieci giorni da quando questi ne sia venuto formalmente a conoscenza. Analoga iniziativa spetta al Vicepresidente nei confronti del Presidente.

Al Consigliere sono assegnati dieci giorni di tempo per formulare eventuali osservazioni o eliminare la causa di incompatibilità.

Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione delibera definitivamente.

Art. 9 - Decadenza e Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione decade dalla carica quando, per qualunque causa, viene meno la maggioranza dei membri.

La decadenza è dichiarata con decreto dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, cui compete la nomina di un Commissario Straordinario.

Il Consiglio di Amministrazione è sciolto con decreto dell'Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro:

- Per gravi o ripetute violazioni di legge, di regolamenti o del presente statuto;
- Per impossibilità di raggiungere gli scopi della Fondazione.

E' fatto obbligo al Presidente, o a chi ne svolge le funzioni di comunicare agli organi interessati il verificarsi delle ipotesi di cui agli articoli precedenti.

Art. 10 – Durata in Carica

Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica cinque anni, decorrenti dalla data del decreto assessoriale di nomina.

I Consiglieri uscenti possono essere riconfermati nella carica per non più di una volta. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, si assentano per tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'interessato e previa contestazione con assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per le relative controdeduzioni.

La decadenza è altresì pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta (senza computare il consigliere da dichiarare decaduto), nei casi di gravi inadempienze o irregolarità accertate nello svolgimento dell'incarico. La decadenza è comunicata all'autorità tutoria regionale.

Il Consigliere decaduto, o comunque cessato dalla carica, deve essere sostituito. Il consigliere subentrante dura in carica fino alla scadenza del Consiglio in cui egli è subentrato.

Art. 11 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Conformemente ai principi enunciati nel D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, trova applicazione nei confronti della Fondazione quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sulla separazione fra le funzioni di indirizzo politico amministrativo, spettanti agli organi di governo, e le funzioni gestionali, spettanti alla struttura burocratica.

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di cui all'art. 8 del D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

Sono inoltre di competenza esclusiva del Consiglio d'Amministrazione le seguenti materie:

- Elezione del Presidente e del Vicepresidente;
- Modifica dello Statuto della Fondazione;
- Approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- Deliberazioni sulle convenzioni;
- Delibere su acquisti, alienazioni, permuta, transazioni e mutui;
- Gestione delle liti attive e passive e relativi conferimento di incarichi;
- Approvazione dei regolamenti e della dotazione organica del personale;
- Adozione di atti di indirizzo al Segretario per le procedure di reclutamento di personale;
- Adozione del regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

CAPO II - IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Art. 12 – Elezioni del Presidente e del Vicepresidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione.

Se dopo due votazioni nessun Consigliere riporta la maggioranza dei voti, si procede a una terza votazione nella quale è proclamato eletto chi riporta il maggior numero di voti; a parità di voti, si considera eletto il più anziano di età.

Con lo stesso procedimento è eletto il Vicepresidente.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni e competenze dal Vicepresidente.

Art. 13 – Ineleggibilità

Non può essere eletto alla carica di Presidente:

- Chi non ha reso il conto di una precedente gestione;
- Chi ha parenti od affini entro il terzo grado che ricoprano nella Fondazione la carica di segretario o di appaltatore di lavori o di servizi, ovvero espletino funzioni dirigenziali in istituti di credito cui sia affidato il servizio di tesoreria.



Art. 14 - Attribuzioni e Compiti della Presidenza

Il Presidente:

1. - Ha la rappresentanza legale della Fondazione;
2. - Convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede;
3. - Vigila sull'esecuzione alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione;
4. - Promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi in generale a tutela della Fondazione;
5. - Nomina i componenti dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
6. - Adotta tutti i provvedimenti che gli siano attribuiti dalla Legge o dai regolamenti interni deliberati dal Consiglio d'Amministrazione;
7. - Adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili imposti da esigenze imprevedibili, che dovranno essere ratificati, a pena di cessazione di ogni effetto giuridico, dal Consiglio d'Amministrazione nella prima seduta utile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente.

Art. 15 - Sospensione e Decadenza

Il Presidente e i consiglieri incorrono nelle cause di sospensione e decadenza di diritto di cui all'art. 59 della Legge Regionale 15 marzo 1963, n 16 e successive modifiche ed integrazioni. Ad essi si applicano i casi di inconfiribilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013.

Art. 16 - Gratuità delle Funzioni

Le funzioni di Presidente, Vicepresidente e Consigliere dell'Ente sono gratuite. Ad essi spetta esclusivamente il rimborso delle spese di missione e viaggio previste per gli amministratori locali.

Per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ai componenti non residenti nel Comune di Milazzo (ME) è dovuto il rimborso delle spese di viaggio.

Per l'eventuale uso dell'automezzo proprio si applicano le tariffe A.C.I. vigenti nel tempo.

Il rimborso è dovuto altresì al Presidente per gli accessi effettuati in ragione della carica.

CAPO III - ADUNANZE E DELIBERAZIONI

Art. 17 - Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un componente.

La convocazione è disposta dal Presidente mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da inviare a mezzo e-mail o PEC almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima.

Ai fini del recapito degli avvisi di convocazione e di ogni altro atto d'ufficio, ciascun componente comunica il proprio indirizzo di posta elettronica entro dieci giorni dall'insediamento.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche, salvo che, per la trattazione di argomenti di particolare interesse generale, l'adunanza venga convocata in seduta aperta su disposizione del Presidente.

Il Presidente, anche su richiesta dei componenti, può invitare alle sedute soggetti esterni ritenuti utili per fornire chiarimenti, pareri o comunicazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18 - Deliberazioni

Salvo che la legge o lo statuto prevedano diversamente, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini entro il quarto grado, del



coniuge o del convivente, ovvero di soggetti o enti nei confronti dei quali essi o i predetti soggetti abbiano un rapporto di dipendenza, di consulenza o di finanziamento, ovvero rivestano ruoli di amministrazione.

L'obbligo di astensione sussiste anche in presenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, che possa pregiudicare l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Dell'avvenuta astensione deve essere dato atto nel verbale.

Sono adottate a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone.

Su ogni proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio competente, il quale attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Le proposte di deliberazione che comportano impegni di spesa o diminuzioni di entrata devono altresì acquisire il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Le delibere prive di tale attestazione sono nulle.

I pareri di cui sopra devono essere inseriti nel testo della deliberazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 19 – Pubblicazione delle Deliberazioni e Pubblicità

Le deliberazioni sono pubblicate, per il tempo e con le modalità prescritte dalla normativa vigente applicabile anche alle II.PP.A.B., all'Albo pretorio on-line sul sito istituzionale della Fondazione.

Dell'avvenuta pubblicazione è redatta apposita certificazione a firma del segretario. In materia di pubblicità e trasparenza trovano applicazione, nei limiti ivi previsti, le norme del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. -

CAPO IV - REVISORE UNICO DEI CONTI

Art. 20 – Revisore Unico dei Conti

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, nomina un Revisore Unico dei Conti, scelto tra gli iscritti al ruolo o agli albi di cui all'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

Il revisore dura in carica tre anni, può essere riconfermato e non è revocabile se non per inadempienza.

Il Revisore Unico dei Conti assicura collaborazione al Consiglio di Amministrazione al fine di garantire la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente.

L'attività del Revisore si estrinseca mediante l'accesso ai documenti contabili ed amministrativi dell'Ente.

In particolare, esso esercita le seguenti funzioni:

- Vigila sulla gestione contabile e finanziaria dell'Istituto, predisponendo una relazione di accompagnamento ai bilanci ed ai documenti finanziari allegati, ed apponendo il proprio parere sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sulle proposte di alienazioni;
- Attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze contabili della gestione;
- Verifica il controllo economico della gestione formulando rilievi, valutazioni e proposte in funzione del conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.

Il revisore, se invitato, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Con l'atto di nomina va determinata la misura del compenso.

TITOLO III

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21 – Gestione Economica e Finanziaria

Al fine di ricavare le entrate necessarie per assicurare i servizi previsti dal presente statuto, gli immobili dell'Ente non direttamente strumentali per l'attività statutaria devono essere dati in affitto o in locazione applicando i canoni correnti di mercato.



Il Consiglio di Amministrazione, in casi eccezionali e con apposito atto motivato, può deliberare locazioni in deroga ai canoni correnti di mercato.

La Fondazione può contrarre mutui esclusivamente per investimenti, opere di restauro conservativo o interventi di miglioramento del patrimonio immobiliare. Può altresì ricorrere all'indebitamento a breve-medio termine (con durata non superiore a cinque anni) per far fronte a temporanee ed eccezionali esigenze di cassa.

Il limite massimo e cumulativo dell'indebitamento di cui ai commi precedenti non può superare il venticinque per cento della media dei canoni di locazione riscossi sulla competenza degli ultimi tre anni, come risultanti dai conti consuntivi e certificati dal Segretario e dal Ragioniere dell'Ente.

Art. 22 – Bilanci e Inventari

Per ciascun esercizio finanziario l'Ente redige il bilancio di previsione, avuto riguardo ai proventi e ai bisogni del nuovo esercizio e sulla scorta dei bilanci e dei conti dei precedenti esercizi.

Nei termini di legge l'Ente approva il conto consuntivo, che dimostra il risultato economico della gestione desunto dalle rendite e dalle spese effettive, nonché dallo stato del patrimonio e dalle sopravvenute variazioni.

Nel compilare i bilanci devono essere esplicitati i motivi degli aumenti e delle diminuzioni, sia in entrata che in uscita, in comparazione con i bilanci dei precedenti esercizi.

I beni mobili e immobili, destinati a pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina del Codice Civile. Gli altri beni immobili destinati a produrre le rendite necessarie al finanziamento dell'attività della Fondazione sono gestiti secondo criteri di economicità e di efficienza, al fine di conservarne l'integrità e di assicurarne la valorizzazione e la massima redditività. Tali beni immobili possono formare oggetto di alienazione o di costituzione di diritti reali, e i relativi proventi saranno impiegati secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Di tutto il patrimonio costituito dai beni mobili e immobili di proprietà della Fondazione deve essere tenuto l'inventario, da aggiornarsi secondo le scadenze previste dalla normativa in materia.

Art. 23 – Servizio di Tesoreria

Il Servizio di Tesoreria è svolto da un Istituto di Credito ed è regolato da apposito contratto e/o convenzione, approvato con deliberazione dal Consiglio di Amministrazione.

Gli ordinativi di incasso e di pagamento non costituiscono titolo legale per il Tesoriere se non recano le firme del Legale Rappresentante e del Segretario dell'Ente.

Il Tesoriere è tenuto, entro un mese dal termine dell'esercizio finanziario e comunque non oltre il 31 marzo, a trasmettere all'Ente il rendiconto complessivo delle somme incassate e pagate riguardanti l'esercizio stesso.

Art. 24 - Organizzazione dei Servizi

L'Organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, responsabilità, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa.

La struttura della Fondazione è articolata in aree o settori funzionali, cui sono preposti appositi responsabili nominati dal Consiglio di Amministrazione. Tali responsabili rispondono dei risultati dell'attività svolta dai servizi cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali attribuite, esercitando le funzioni stabilite nell'apposito regolamento degli uffici e dei servizi.

Uno speciale regolamento organico disciplina lo stato giuridico del personale, l'ordinamento degli uffici, i requisiti per la nomina, le modalità per l'assunzione, le norme riguardanti il collocamento a riposo, i procedimenti e le sanzioni disciplinari, nonché le attribuzioni, i doveri, le responsabilità e i relativi orari di servizio.

Eventuali modifiche alla dotazione organica vigente alla data di adozione del presente statuto sono disposte con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 - Risorse Umane

Il rapporto di lavoro del personale dipendente della Fondazione è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto tempo per tempo vigente.

L' IPAB può avvalersi di personale dipendente, i cui diritti, doveri, attribuzioni e responsabilità sono disciplinati da apposito regolamento, in armonia con la vigente normativa in materia di lavoro e sulla base della Pianta Organica già approvata.

L' IPAB può altresì avvalersi di personale in regime convenzionale, di collaboratori e di consulenti, nella misura ritenuta idonea dal Consiglio di Amministrazione per un più proficuo perseguimento delle finalità statutarie.

La dotazione organica del personale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e contiene l'indicazione dell'entità numerica del personale, suddiviso per Aree di appartenenza, con i relativi profili professionali e mansioni, in conformità alla normativa regionale e contrattuale.

Per il proprio funzionamento, la Fondazione può inoltre avvalersi di figure professionali non reperibili all'interno dell'Ente, ovvero stipulare convenzioni con organismi del Terzo Settore, del volontariato sociale o della pubblica amministrazione, qualora lo richiedano ragioni di opportunità ed economicità.

Art. 26 – Il Segretario

Il Segretario è la figura di raccordo tra il Consiglio di Amministrazione e gli organi di gestione dell'Ente.

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato, in relazione all'esperienza e alla competenza professionale e tecnica del prescelto. All'atto del conferimento dell'incarico ne determina funzioni, compiti, responsabilità e compenso.

Dura in carica per un periodo non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. La carica è rinnovabile ed il titolare continua ad esercitare le sue mansioni sino ad eventuale nuova nomina.

La carica di Segretario può essere conferita ad un dipendente in servizio presso il Comune ai sensi dell'art. 31 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ovvero di altra IPAB (anche a scavalco) o di altro Ente pubblico, che abbia maturato significativa esperienza pluriennale in posizioni analoghe. In tal caso, di norma, espleta le proprie prestazioni a tempo parziale, al di fuori dell'orario di servizio della propria attività principale e con un calendario concordato con il Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 Compiti del Segretario

Il Segretario, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- Predispone gli atti del Consiglio di Amministrazione e adotta ogni provvedimento di gestione necessario al buon funzionamento dell' IPAB, nell'ambito delle direttive fornite dal Consiglio di Amministrazione e delle competenze allo stesso attribuite;
- Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione con funzioni di verbalizzante e, in tale veste, sottoscrive i relativi verbali di deliberazione unitamente al Presidente e ai consiglieri;
- Predispone la proposta del bilancio di previsione e del conto economico, previo parere del Revisore Unico dei Conti e nei termini fissati dalla legge, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- E' responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione, della realizzazione dei programmi e dei progetti attuativi e dei relativi risultati, nonché della gestione complessiva dell'IPAB (incluse le decisioni organizzative, di direzione, coordinamento, controllo, relazioni sindacali e istruttoria dei procedimenti disciplinari);
- Esercita ogni altra attribuzione conferitagli dal Regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 28 - Incarichi Professionali

Per le attività non rientranti nelle attribuzioni e competenze professionali del personale dipendente, la Fondazione può conferire, nei limiti e nei casi previsti dalla legge, incarichi a professionisti esterni. In tal caso, fatto salvo il rimborso delle spese e dei diritti fissi, nel disciplinare o nel provvedimento di conferimento dell'incarico dovrà darsi atto che i compensi ai professionisti saranno contenuti nei limiti minimi previsti dalle tariffe professionali vigenti per le rispettive categorie.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 29 – Modifiche Statutarie

L' eventuale trasformazione della personalità giuridica dell'Ente e le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti e sono sottoposte all'approvazione dell'organo tutorio regionale.

Art. 30 - Norme Transitorie e Finali

Sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente adottate che risultino in contrasto con il presente Statuto, il quale entrerà in vigore dalla data di approvazione di legge e pubblicazione sulla GURS del decreto di approvazione del Presidente della Regione Siciliana.

Art. 31 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme relative alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, nonché alla normativa statale e della Regione Siciliana vigente in materia.

IL SEGRETARIO
(Dott. Roberto Gitti)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE
(Rag. Francesco Mangano)





PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Ai sensi dell'art.11 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dell'art.19 dello Statuto)

Si esprime parere FAVO REVOLVS

Milazzo, 20.08.2026



Il Responsabile del servizio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Ai sensi dell'art.14 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi)

Si esprime parere _____

Milazzo,

Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Ai sensi dell'art.14 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dell'art.19 dello Statuto)

Si attesta che l'impegno di spesa di Euro
stanziamento iscritto a
del bilancio 2026, che presenta sufficiente disponibilità.

viene assunto a carico dello

Milazzo,

Il Responsabile del servizio finanziario



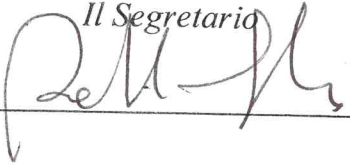
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario





Il Segretario



**FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO
DI S.NICOLO'"**

Attestazione del Segretario dell'Ente: Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato per
gg. () all'albo della Fondazione dal
al
senza opposizioni.

Milazzo li

Il Segretario

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. (1)

Il Segretario

(1) Cancellare se trattasi della deliberazione originale.